

Per la Suprema corte l'omissione determina nullità della sentenza e rinvio ad altro collegio

Giudizi tributari, esame a 360°

La pronuncia deve riguardare tutti i motivi di impugnazione

Pagina a cura

DI SERGIO TROVATO

Il giudice tributario deve prendere in esame tutte le richieste formulate dal ricorrente, sia quelle principali sia quelle indicate in via subordinata. Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutti i motivi d'impugnazione e non può omettere la decisione su alcune questioni sollevate dal contribuente, che ha eccepito non solo di non essere tenuto a pagare l'imposta accertata, ma anche di valutare una riduzione della base imponibile e del tributo. Non essendo stata presa in esame quest'ultima richiesta e avendo solo dichiarato dovuto il tributo, la commissione regionale ha violato il principio processuale sancito dall'articolo 112 del codice di procedura civile che impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza 30767 del 29 ottobre 2021.

Per la Suprema corte, il giudice ha preso atto che la ricorrente aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado contestando l'imposta municipale accertata e, in subordine, la rideterminazione degli importi pretesi dall'amministrazione comunale, ma ha rigettato il ricorso «con esclusivo riferimento al profilo di appello relativo alla debenza dell'Ici e senza esaminare il profilo ulteriore, relativo alla misura della base imponibile». Pertanto, ha «violato l'art. 112 cpc che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda».

Con l'ordinanza 30767 la Cassazione ha ribadito che i motivi di appello specificamente formulati dal ricorrente vanno esaminati dal giudice tributario e richiedono un'espressa pronuncia ad hoc. In difetto, la sentenza d'appello va annullata con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale. Questa regola era stata già fissata con l'ordinanza 2546/2021, che aveva statuito l'annullamento della sentenza d'appello con la quale il giudice aveva omesso di pronunciarsi su un'istanza del ricorrente. Nello specifico, il contribuente aveva chiesto di dichiarare non dovuta la Tari sui locali ritenuti non tassabili perché inutilizzati e non produttivi di rifiuti. Per i giudici di legittimità, «l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell'art. 112 cpc». E «l'omessa pronuncia determina nullità della sentenza», che «va cassa-

Ricorsi tributari e obblighi del giudice	
Riferimenti normativi	Articoli 18, 24, 53, 57 e 58 decreto legislativo 546/1992; articolo 112 del codice di procedura civile
Ricorsi in primo grado e in appello	Vanno indicati i motivi specifici di contestazione dell'atto impositivo o della sentenza
Limiti fissati dalle norme processuali	Non sono ammesse integrazioni dei motivi né domande o eccezioni nuove
Doveri del giudice	È tenuto a pronunciarsi su tutte le domande, principali e subordinate
Regola processuale	Corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In caso di violazione la sentenza è annullata con rinvio

ta, con rinvio ad altra sezione della Ctr Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità».

Le impugnazioni e i doveri del giudice. I motivi di ricorso formulati dal contribuente, sia in primo grado che in appello, vanno esaminati dettagliatamente dal giudice tributario. La sentenza è viziata laddove non prenda in esame le domande e non fornisca alcuna motivazione sulle contestazioni del ricorrente. In particolare, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di ricorso, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, viola l'articolo 112 del codice di procedura civile. Questa norma dispone che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Non può, invece, pronunciare su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti interessate. Del resto, i motivi di contestazione tendono a delimitare

l'ambito del riesame della controversia. Com'è noto, non è possibile in primo grado integrare il ricorso con nuovi motivi, così come in appello non sono ammesse domande nuove, non presentate in primo grado. L'articolo 24 del decreto legislativo 546/1992 impedisce che in primo grado, tranne in casi eccezionali, possano essere formulati nuovi motivi di ricorso. Mentre gli articoli 57 e 58 dello stesso decreto legislativo pongono delle rigorose limitazioni riguardo alla proponibilità in appello di nuove domande, eccezioni e prove. Nel giudizio di secondo grado, però, le parti possono ampliare le loro argomentazioni difensive rispetto a quelle adottate nel giudizio di primo grado. È consentito alla parte di rendere più specifiche in appello le contestazioni meramente generiche del ricorso, in quanto il divieto di legge riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le difese. A condizione, pe-

ché non vengano introdotti nuovi temi d'indagine. In appello non sono ammesse nuove eccezioni. Ma la Cassazione, con l'ordinanza 16997/2020, ha sostenuto che nel giudizio di secondo grado l'appellante può comunque eccepire l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato oltre il termine di decadenza. Non si tratta di una nuova eccezione, ma di una mera difesa che non introduce alcun nuovo tema rispetto al giudizio di primo grado. La norma processuale esclude la presentazione delle eccezioni nuove e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in «mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa», con conseguente estensione dell'oggetto del giudizio. Con la richiesta d'inammissibilità del ricorso, per mancato rispetto dei termini, l'appellante pone in rilievo solo «la mera indicazione di un

fatto già acquisito al giudizio». L'eccezione d'inammissibilità rappresenta una semplice difesa o un'eccezione in senso improprio, che è pienamente ammessa in appello, in quanto mera contestazione dei vizi mossi al ricorso del contribuente, che non introduce nuovi elementi. In base al citato articolo 57, poi, non è impedita l'illustrazione con nuovi argomenti di eccezioni già formulate, purché non venga violato il divieto di ampliamento del thema decidendum. La commissione regionale può pronunciarsi anche su domande proposte in primo grado sulle quali il giudice non si sia pronunciato. Il divieto della proposizione di domande nuove è in linea con il principio del doppio grado di giurisdizione e tende ad evitare l'ampliamento della decisione portata all'esame del giudice di primo grado. Il divieto di nuove domande non può essere derogato, anche se la controparte non oppone alcuna contestazione e accetta il contraddittorio. Naturalmente, non è possibile modificare il provvedimento che è stato chiesto al giudice con l'atto introduttivo del giudizio o formulare richieste più ampie. Si è in presenza di una domanda nuova quando vengono modificati gli elementi costitutivi della stessa. Sono elementi costitutivi i soggetti, il petitum (il provvedimento che viene chiesto al giudice) e la causa petendi (vale a dire i motivi per cui viene formulata una particolare richiesta). È una domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che viola i limiti sopra indicati.

— Riproduzione riservata —

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Fisco

■ DETRAZIONE IVA

Negata la detrazione Iva per indicazione del fornitore fittizio nelle autofatture (Corte di giustizia Ue sent. C281/20 dell'11/11/2021)

■ CESSIONE CREDITI

Disponibile il nuovo modello per la cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi (Entrate provv. n. 312528 del 12/11/2021)

■ CAMBI VALUTE

Accertamento cambi valute estere ottobre (Entrate provv. n. 313968 del 15/11/2021)

■ PATTO DI NON CONCORRENZA

Tassazione separata per le

somme riconosciute al dipendente per il patto di non concorrenza dal datore di lavoro non residente (Entrate risp. interp. n. 783 del 17/11/2021)

■ DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione dei redditi 2021: aggiornamento software compilazione e invio (Entrate cs del 18/11/2021)

■ STUDI DI SETTORE E ISA

Disponibile il software per la gestione delle anomalie riscontrate per studi di settore e Isa anno 2016-2017-2018 (Entrate provv. n. 314145 del 15/11/2021)

■ COMUNI CON SANTUARI

Fissato al 51,605% il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali svolte nei comuni con i

santuari religiosi (Entrate provv. n. 317675 del 17/11/2021)

■ ECOBONUS

Non spetta l'ecobonus per la parte eccedente il volume a inizio opera (Entrate risp. interp. n. 781 del 16/11/2021)

■ EREDI

Gli eredi del professionista devono emettere fattura per i pagamenti successivi alla morte (Entrate risp. interp. n. 785 del 19/11/2021)

Scadenze

■ SUPER-ACE

Dal 20 novembre è possibile presentare l'istanza per la super-Ace (Entrate provv. n. 238235 del 17/9/2021)

■ INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Dal 1° aprile presentazione delle domande per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive (dpr 196/2020 G.U. n. 274 del 17/11/2021)

Altre

■ CERTIFICATI ANAGRAFICI

Certificati anagrafici online scaricabili gratuitamente (comunicato stampa del ministero dell'interno del 14/11/2021)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7